



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

Circolare n. 9 del 22 ottobre 2013

DETERMINAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO AL NETTO DELLE SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

(Art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici)

Dopo la fugace apparizione estiva del 2011 lo scorporo del costo della manodopera non soggetto a ribasso è stato reintrodotta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del “Decreto del fare”, anche se soltanto per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Indubbiamente la norma ripropone tutte le perplessità già espresse in passato e anche nuove, ma in attesa di indicazioni interpretative da parte dei ministeri competenti, è necessario darle immediata, pratica applicazione in una forma che sia la meno esposta a contenziosi e allo stesso tempo la meno farraginosa per l’aggiudicazione dei lavori, anche se possono essere condivisibili critiche in punta di diritto, che presuppongono una consapevole sinteticità del legislatore.

Al fine di rendere omogenee le procedure relative agli interventi previsti dall’Accordo di programma Ministero dell’ambiente – Regione Toscana del 3 novembre 2010, in considerazione anche della tipologia di quelli da realizzare nel breve termine, si è ritenuto necessario fornire le indicazioni che seguono, ribadendo che la norma in oggetto riguarda soltanto le gare da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso e non riguarda, per esempio, la formulazione del prezzo nel caso di aggiudicazioni basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La via più equilibrata pare quella di attribuire al costo del personale e della quota aziendale della sicurezza, indicata anche come *oneri della sicurezza*, valori rispondenti a criteri di ragionevolezza, valutati in fase di determinazione dei prezzi unitari con riferimento alle tecniche costruttive usualmente applicate. Gli importi complessivi che ne conseguono, scorporati dall’importo totale dei lavori ed esclusi dal ribasso, costituiscono condizione unica e identica per tutti i concorrenti, ***senza modificare i meccanismi di aggiudicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici***.

Per la determinazione del costo del personale, pragmaticamente assimilato all’incidenza della manodopera, e degli oneri della sicurezza, viene in aiuto il Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana che per ogni prezzo unitario fornisce l’importo degli oneri della sicurezza e l’incidenza del costo della manodopera comprensivo degli oneri riflessi. Salvo dover procedere a specifiche analisi, potranno essere adottati tali parametri anche nel caso in cui si applichino prezzi unitari desunti da prezzari diversi, sprovvisti di tali elementi, compreso quello adottato dall’ente in avvalimento.

A questo punto non pare necessario separare il costo della manodopera dagli oneri della sicurezza, entrambi sottratti al ribasso d’asta. L’elenco prezzi sarà quindi articolato indicando per ogni voce il prezzo complessivo, necessario per la definizione degli importi delle diverse categorie di opere, e la somma del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Anche il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso allo stesso modo applicando a ciascuna quantità il prezzo complessivo della voce corrispondente e la somma del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza. L’importo soggetto a ribasso sarà dato dall’importo totale dei lavori al netto del costo totale della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Il quadro economico nella sezione *a) Importo a base di gara*, si articolerà quindi in *lavori soggetti a ribasso, costo del personale compresi gli oneri della sicurezza e costi della sicurezza le-*

gati al Psc, entrambi non soggetti a ribasso. Ovviamente entrambi gli importi non soggetti a ribasso saranno indicati negli atti di gara, come già avviene per i costi della sicurezza.

Nel caso in cui si faccia ricorso all'offerta a prezzi unitari, la lista a sette colonne prevista dall'art. 119, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti è integrata con ulteriori due colonne. In sede di gara il concorrente riporterà nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari, in cifre e lettere, offerti per ogni lavorazione *al netto* del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Nell'ottava e nella nona colonna saranno riportati a cura della stazione appaltante rispettivamente la somma del costo della manodopera, inteso come costo del personale, e degli oneri della sicurezza di ciascuna lavorazione, entrambi non soggetti a ribasso, e il prodotto dei quantitativi della quarta colonna per i costi indicati nell'ottava. In calce al modulo saranno indicati in cifre e in lettere il totale della settima colonna e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara. In fine sarà riportato in cifre il prezzo complessivo offerto, dato dalla somma dei totali della settima e della nona colonna.

Ovviamente il criterio di invariabilità del costo del personale deve essere esteso anche al subappalto, dovendosi intendere che quanto previsto dall'art. 118, comma 4, del Codice dei contratti per gli oneri della sicurezza debba applicarsi anche alla quota relativa al costo del personale.

Per quanto attiene alla contabilità dei lavori si ritiene utile fare riferimento, anche in caso di lavori a misura, all'elenco dei prezzi realmente corrisposti, ovvero al netto del ribasso d'asta, come accade nel caso dell'offerta a prezzi unitari. Ciascun prezzo unitario, dato dalla somma della quota risultante dal ribasso e del costo della manodopera comprensivo degli oneri della sicurezza, sarà impiegato per la redazione del registro di contabilità, degli stati di avanzamento e di tutti gli altri atti contabili.

In questo modo gli oneri della sicurezza vengono liquidati con gli stati di avanzamento dei lavori, mentre i costi derivanti dal Piano di sicurezza e coordinamento vengono liquidati in base alla sua effettiva attuazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale